

Ciò che resta irrisolto. Un nuovo commento al decreto 130 | Arturo Salerni

Il 18 dicembre – proprio in corrispondenza con la giornata internazionale del migrante – il Senato ha convertito il decreto-legge del 21 ottobre 2020, in materia di immigrazione e protezione internazionale, e che contiene anche diverse disposizioni in materia penale.

Il decreto era stato modificato e migliorato (nella parte riguardante le disposizioni in materia di permesso di soggiorno) dalla Camera dei Deputati, ed in particolare nel corso dell'esame da parte della Commissione Affari Costituzionali di quel ramo del Parlamento. Si tratta dell'atto tanto annunciato di riforma dei decreti sicurezza varati dal primo Governo Conte.

La nuova normativa contiene sicuramente disposizioni importanti e positive per ciò che riguarda la condizione dei migranti, aprendo nuove strade per l'emersione di migliaia di cittadini stranieri presenti nel nostro paese dalla condizione di irregolarità in cui erano precipitati come conseguenza dell'abolizione dell'istituto della protezione umanitaria operata con il decreto legge 113 del 2018, e dopo gli esiti non soddisfacenti della recente sanatoria (limitata ai soggetti impiegati nei settori del lavoro domestico e del lavoro agricolo, ma sostanzialmente operante solo per colf e badanti), e con riguardo all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei titolari di protezione.

In particolare va sottolineata la portata della modifica della disposizione contenuta nel testo unico sull'immigrazione in ordine al divieto di espulsione e respingimento non solo nei confronti degli stranieri che rischiano di essere sottoposti a tortura o trattamento inumano e degradante nel proprio Paese, ma anche – riprendendo quanto previsto per la concessione del permesso per motivi umanitari antecedentemente al primo decreto Salvini – laddove nello Stato di appartenenza si riscontrino violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani ed in tutti i casi in cui l'allontanamento dal territorio italiano comporti una violazione del diritto alla vita privata e familiare dello straniero. Ai fini della valutazione dell'esistenza di questa violazione la nuova norma prevede che si debba tenere conto dei vincoli familiari dell'interessato, dell'effettivo inserimento sociale nel

nostro paese, della durata del soggiorno in Italia, della esistenza (o mancanza) di legami familiari, sociali e culturali con il proprio paese di origine.

Se sussiste una violazione del diritto alla vita privata e familiare dunque, anche in caso di mancanza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, il richiedente ha comunque diritto ad un permesso di soggiorno, per protezione speciale, convertibile in permesso per motivi di lavoro, così come avverrà per i permessi di soggiorno per calamità, per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, per attività sportiva o artistica, per motivi religiosi, per assistenza di minori e per cure mediche.

Ciò che resta non risolto dall'intervento legislativo sono le tante questioni derivanti dalla mancata abrogazione di altre disposizioni introdotte dai cosiddetti decreti sicurezza, a partire dalla introduzione di fattispecie penali, che colpiscono situazioni di particolare fragilità e di conflitto sociale, con la reintroduzione del reato di blocco stradale depenalizzato vent'anni fa, l'aggravamento delle disposizioni sanzionatorie per l'occupazione di immobili, l'introduzione della fattispecie penale della mendicizia molesta, l'introduzione di aggravanti riferite ai reati commessi in occasione di manifestazioni pubbliche, e dall'aggravamento di misure di controllo amministrativo, che tanti problemi pongono anche sul piano della tenuta costituzionale.

E se sicuramente le disposizioni in materia di permessi di soggiorno e di respingimenti o espulsioni segnano un marcato passo in avanti rispetto alla precedente situazione normativa precedente ed offrono per tante persone percorsi di concreto inserimento sociale con una ricaduta positiva sul piano della effettiva sicurezza di tutti i cittadini, è oggi necessario e non più differibile intervenire su terreni strategici quali la riforma della legge sulla cittadinanza, sulla riforma dei decreti Minniti-Orlando che impediscono al richiedente asilo di ricorrere in appello avverso le pronunce a lui sfavorevoli dei tribunali, e della inversione di rotta rispetto alla strada dell'ipertrofia dell'intervento penale, che ha purtroppo caratterizzato le politiche dei diversi schieramenti che negli ultimi decenni hanno governato il Paese. Anche in questo caso il legislatore ha inserito disposizioni nuove o aggravanti per i reati commessi nei centri di permanenza per i rimpatri, per l'introduzione di cellulari nelle carceri, per il reato di rissa, e la previsione di pesanti

interventi di natura amministrativa e di polizia in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico intrattenimento.

Resta in piedi la disposizione inserita nel secondo decreto Salvini sulla possibilità di limitare o vietare con decreto interministeriale il transito e la sosta (nell'estate dello scorso anno fu bloccato dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio il decreto interdittivo emesso nei confronti della nave Open Arms), ma con la previsione di sanzioni amministrative pecuniarie molto più blande di quelle risultanti dalla conversione in legge dell'agosto 2019 – siccome già raccomandato dal Capo dello Stato – e con l'esclusione della confisca dell'imbarcazione.

Con riferimento a tale disposizione va evidenziato il fatto importante per cui Governo e Parlamento hanno precisato che le norme interdittive non operano nelle ipotesi di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente ed effettuate nel rispetto delle indicazioni emesse *“sulla base degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia del diritto del mare, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e delle norme, nazionali, internazionali ed europee in materia di diritto di asilo”*. Insomma, non si potrà più chiedere ai soccorritori, come purtroppo varie volte accaduto in passato, di riportare i naufraghi nell'inferno libico.